



Prot. N. 147 del 26 ottobre 2023

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD019
Ufficio vitivinicolo
Via Catullo, 17
65127 PESCARA

PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it

E p.c.
Al Sig. Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega all'Agricoltura
Emanuele Imprudente
Via Catullo, 39
65127 PESCARA

E-mail: emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it

OGGETTO: D.G.R. N. 469 DEL 31 LUGLIO 2023: “LEGGE 12 DICEMBRE 2016 N. 238, APPLICAZIONE ART. 39, COMMI 2 E 3, PER LA VENDEMMIA 2023”.

Richiesta sospensione della disposizione relativa alla “regolamentazione dell’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG”.

Con riferimento alla D.G.R. n. 469 del 31.07.2023 in oggetto, si rappresenta che a seguito segnalazioni da parte di diverse aziende/cantine che hanno avviato le operazioni relative alla “dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola” per la campagna 2023/2024, sono emerse alcune problematiche afferenti i limiti di posti dal sistema circa la **percentuale di rivendicabilità delle uve** provenienti da vigneti impiantati di recente (anni 2022 e 2021 ossia rispettivamente al secondo anno ed al terzo anno vegetativo).

Occorre ricordare che le Definizioni di cui al punto 4. dell’Allegato Tecnico della DGR n. 699 del 17.11.2020 recitano:

4. DEFINIZIONI

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: in tutti i casi non previsti dai disciplinari, per i nuovi vigneti, l'entrata in piena produzione s'intende il terzo anno vegetativo (terza foglia), mentre per i sovrainnesti, è il secondo anno vegetativo. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono del 50% per il secondo anno dall'impianto e del 100% per gli anni successivi, sempre sulla base della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Inoltre, si richiama il punto 15. dell'Allegato Tecnico della D.G.R. n. 699 del 17.11.2020 che recita:

15. IDONEITA' DEI VIGNETI A PRODURRE VINI DO E IG

*Il conduttore viticolo che **intende produrre dal vigneto regolare vini a D.O. e/o a I.G. è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione all'Amministrazione – Servizio STA competente, dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno**, utilizzando l'apposito mod 15, oppure il n. 15est per l'estensione dell'idoneità, oppure il Mod 15.1 per la cancellazione dell'idoneità. Deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari. Il Servizio competente entro 180 giorni, comunque entro la vendemmia per i vigneti in produzione, provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo e ne dà riscontro all'interessato; l'idoneità posseduta può essere cancellata presentando specifica richiesta al Servizio competente utilizzando l'apposito modello; il Servizio ricevente, entro 60 giorni, provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.*

Occorre ricordare che lo scrivente Consorzio, con nota n. 72 del 22.05.2023 ad oggetto: **Gestione delle produzioni di cui all'art. 39 L. 238/2016**, per la vendemmia 2023, tra l'altro, ha richiesto quanto di seguito:

*“Il CdA ha inoltre approvato e intende proporre alla Regione Abruzzo che le **rese rivendicabili per i nuovi impianti/reimpianti e reinnesti**, siano modificati come di seguito specificato:*

Nuovi impianti/reimpianti:

1° e 2° anno di impianto produzione rivendicabile ZERO

3° anno di impianto produzione rivendicabile 50%

4° anno di impianto produzione rivendicabile 100%

Per il reinnesto:

1° anno produzione rivendicabile ZERO

2° anno produzione rivendicabile 50%

3° anno produzione rivendicabile 100%.

Stante la suddetta richiesta, con la DGR n. 469 del 31.07.2023, è stato disposto quanto di seguito:

DI STABILIRE, a norma del comma 3 dell'art.39, delle Legge 238/2016, di regolamentare, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, l'iscrizione dei vigneti oggetto di Nuovo Impianto/Reimpianto/Sovrainnesto nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG, come segue:

1) Nuovi impianti/reimpianti di vigneto:

-1° e 2° anno di impianto produzione rivendicabile a DOC/IGT 0 (zero);

-3° anno di impianto produzione rivendicabile a DOC/IGT 50% della resa massima prevista da disciplinare;

-4° anno di impianto produzione rivendicabile a DOC/IGT 100% della resa massima prevista da disciplinare;

2) Vigneti sottoposti a sovrainnesto:

-1° anno produzione rivendicabile a DOC/IGT 0 (zero);

-2° anno produzione rivendicabile a DOC/IGT 50% della resa massima prevista da disciplinare;

-3° anno produzione rivendicabile a DOC/IGT 100% della resa massima prevista da disciplinare;

Orbene, stante le sopra richiamate disposizioni e dando atto che **“come regola generale le norme giuridiche non hanno valore retroattivo”**, **se non espressamente indicato**, ovvero nella fattispecie una norma regolamentare, si dovrebbe ritenere che le “nuove disposizioni” di cui alla DGR n. 469/2023 si ~~possano~~debbano applicare per le richieste di iscrizione successive alla data di adozione della medesima, ossia il 31 luglio 2023 (**a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione**) e non a quelle precedenti ossia **per i nuovi impianti/reimpianti e reinnesti che verranno effettuati a partire dai prossimi mesi.**

Atteso che l'intento del Consorzio era ed è quello di meglio disciplinare detti aspetti agronomico-produttivi, **senza tuttavia ledere i diritti acquisiti dai produttori** che, stante le segnalazioni ricevute, in fase di dichiarazione di vendemmia 2023 si vedrebbero negare il diritto della possibilità di rivendicare il 50% della produzione di uva per i vigneti al secondo anno vegetativo ovvero il 100% per quelli al terzo anno vegetativo.

La grave situazione produttiva determinatasi a seguito dei noti eventi calamitosi (eccesso di pioggia ed attacchi di Peronospora) induce a ritenere che, al di là di mere disquisizioni tecnico-amministrative sull'applicazione delle nuove disposizioni, per le quali si ritiene opportuno prevedere specifici approfondimenti da tenersi nelle sedi competenti, occorre consentire alle poche aziende che hanno ottenuto produzioni significative di poter rivendicare a DO o IG anche le uve ottenute da vigneti di recente impianto (il 50% per quelli al secondo anno ed il 100% per quelli al terzo anno vegetativo). Ciò consentirebbe alle medesime di poter disporre di un maggiore quantitativo di vini a DO/IG e garantire una maggiore remunerazione delle uve.

Per tutto quanto sopra si **CHIEDE** di sospendere, per la vendemmia 2023 - con riserva di approfondire la problematica successivamente nelle sedi opportune - la disposizione relativa alla "regolamentazione dell'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG" di cui alla DGR n. 469 del 31.07.2023.

Si coglie l'occasione per inviare un cordiale saluto.

Il Presidente

Dott. Alessandro Nicodemi

